

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Servizio di Volontariato Civico Individuale

Vedano al Lambro, _____

Informativa in merito all'assicurazione contro gli infortuni

Gent.ma Sig.ra _____,

nel richiamare il Regolamento per l'istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico individuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del_____, e in particolare l'art. 10, c. 4, il quale testualmente recita: *"L'Ente provvede alle coperture assicurative dei volontari civici contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative vengono attivate unicamente per i volontari civici effettivamente impiegati e hanno effetto esclusivamente durante l'espletamento delle attività soggette all'applicazione del presente Regolamento."*,

si precisa che¹:

1. Gli assicurati sono i volontari e collaboratori iscritti nell'apposito registro che sulla base di progetti attivati prestano la loro opera per conto e su autorizzazione del Contraente per lo svolgimento di attività e lavori socialmente utili.
2. L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture per manifestazioni in genere, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici, assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, gestione di isole ecologiche nonché ogni altra attività prevista da contratti, convenzioni o altri specifici atti amministrativi del Contraente.
3. Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti (registro con indicazione dei progetti attivati). In caso di sinistro, il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
4. Persone non assicurabili
Non sono assicurabili (salvo diversa previsione risultante dalla scheda di polizza) le persone affette da infermità mentali che incidano sulla capacità di intendere e di volere, da alcoolismo o da tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi
5. La denuncia dell'infortunio, con la descrizione dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata anche successivamente di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente il Contraente o l'Assicurato devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.
6. Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche.
L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività e nell'espletamento delle funzioni professionali e/o durante lo svolgimento di qualsiasi incarico inerente al

¹ Le presenti indicazioni sono valide all'atto dell'approvazione del regolamento e devono quindi essere verificate con i contenuti della polizza infortuni temo per tempo attiva.

servizio e/o al mandato conferitogli e/o in occasione di comando da parte del Contraente presso altri Enti Pubblici e/o durante lo svolgimento delle attività meglio descritte nella Scheda tecnica di polizza

7. Rischio in itinere

L'assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato mentre compie il tragitto per recarsi dall'abitazione al luogo di svolgimento dell'attività, del mandato o dell'incarico, e viceversa.

8. Deroga ai limiti di età

L'assicurazione è operante anche per le persone di età superiore a 80 anni e fino a 85 anni, per le quali resta tuttavia convenuto che la garanzia per invalidità permanente deve intendersi prestata con una franchigia assoluta del 5% (cinque per cento), in deroga a ogni diversa previsione delle norme che regolano l'assicurazione.

Voglio sottoscrivere copia della presente comunicazione quale ricevuta, consenso e integrale accettazione del suo contenuto.

Cordialità.

La Responsabile del Servizio _____
(_____)

Il Volontario
(Sig./Sig.ra _____)